

Contratto-tipo di subfornitura di prodotti, servizi e lavorazioni

Nel giorno in cui viene emessa la nostra conferma d'ordine trova piena validità ad ogni effetto di legge la presente scrittura privata valevole tra il nostro Committente, identificato nella conferma d'ordine stessa

e

VECO COMMERCIALE Srl, con sede in TRECATELLI (AN) via Marco Polo n. 16, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona al n.161427 del Registro delle imprese, partita IVA n.02106150424, di seguito indicata anche come "Subfornitore",

premessato che

- il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore del commercio all'ingrosso di fusioni metalliche;
- nello svolgimento della propria attività produttiva il Committente intende avvalersi dell'organizzazione imprenditoriale del Subfornitore;
- in particolare, il Committente intende affidare al Subfornitore la realizzazione di prodotti destinati ad essere utilizzati quali componenti di un bene più complesso;
- il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive;
- le parti intendono sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese;
- il presente atto e i rapporti che ne derivano sono disciplinati dalle disposizioni previste nella legge 18 giugno 1998, n. 192, nonché, se compatibili, dalle norme dettate negli art. 2222 e ss. c.c. in tema di contratto d'opera.

si conviene

1. Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Comunicazioni

2.1. Salva diversa ed espressa disposizione, tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto e i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate nella sede del Subfornitore, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento. Possono essere utilizzati anche il fax, il telex, la posta elettronica certificata o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell'art. 2, comma 1, l. 192/1998

2.2. Ciascuna delle parti è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede .

3. Obbligazioni del Subfornitore

3.1. Il Subfornitore si obbliga a realizzare, nell'interesse del Committente e a seguito della ricezione degli ordinativi di cui al successivo punto 4, fusioni metalliche allo stato grezzo o lavorate meccanicamente o verniciate, o trattate termicamente, i relativi stampi ed attrezzature ed ogni altra attrezzatura/lavorazione/servizio idoneo al risultato finale.

3.2. Nell'esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle direttive precisate nel documento denominato "Specifiche tecniche", allegato alla conferma d'ordine o a quanto

indicato nella conferma d'ordine stessa o a quanto definito preventivamente dalle parti.

3.3. Il Committente può modificare le direttive tecniche descritte in allegato con le modalità previste dal punto 23, salvo l'adeguamento del prezzo ai sensi del punto 12, capoverso 2.

Ordinativi e accettazioni

4.1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuate nella forma e con le modalità precisate nel punto 2, capoverso 1, del presente contratto.

4.2. L'ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando la conferma d'ordine del Subfornitore perviene alla sede del Committente.

4.3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 192/1998, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell'ordinativo. In tal caso l'ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste nel punto 2, capoverso 1, l'inizio dell'esecuzione.

4.4. L'ordinativo deve indicare, anche mediante specifico rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto:

- i requisiti del prodotto;
- le quantità richieste;
- i termini e le modalità di consegna;
- il prezzo;
- i termini e le modalità di pagamento.

5. Programmazione. Quantitativi minimi e massimi

5.1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato "Programmazione", allegato al presente contratto ed

5.2. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati.

5.3. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di prodotti non inferiore ai limiti minimi fissati nell'allegato.

5.4. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi consentirà al Subfornitore di risolvere il presente contratto a norma dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione al Committente, secondo le modalità sopra previste nel punto 2, capoverso 1, della volontà risolutoria. È fatto, comunque, salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno¹⁵.

6. Termini di consegna

6.1. I termini di consegna saranno precisati nei singoli ordinativi

6.2. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i 60 giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall'art. 1457 c.c., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate nel punto 2, capoverso 1, di voler conservare il rapporto.

6.3. Il Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva per l'esecuzione della subfornitura su indicazione del Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo.

7. Modalità di consegna

7.1. La consegna dei prodotti realizzati deve essere dal Subfornitore eseguita presso le sedi concordate e indicate in conferma d'ordine;

7.2. Il Subfornitore non si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la necessaria assistenza nello scarico dei prodotti, limitandosi esclusivamente a quella al carico presso la propria Sede.

7.3. Per collaboratori del Committente si intende, ai sensi del presente comma, anche il personale del vettore incaricato di prendere in consegna i prodotti.

7.4. La consegna determina il passaggio al Committente del rischio per il perimento e per i danni che i prodotti dovessero subire in conseguenza di fatti non imputabili al Subfornitore.

8. Termini di collaudo

8.1. Il collaudo dei prodotti dovrà avvenire entro quindici giorni dalla consegna .

9. Modalità di collaudo e contestazioni

9.1. Il collaudo consiste nella verifica, eventualmente in contraddittorio con il Subfornitore, della corretta esecuzione della commessa e della conformità della prestazione alle specifiche tecniche fornite dal Committente.

9.2. Se il collaudo si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene dallo stesso Committente effettuato, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi.

9.3. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi:

- la commessa oggetto di contestazione;
- i vizi, i difetti o le difformità riscontrate;
- le unità interessate.

9.4. L'esito negativo del collaudo, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del prezzo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuato un collaudo con esito positivo.

9.5. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dal punto 26.

10. Contestazioni successive al collaudo

10.1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulte e non siano emerse nel corso del collaudo, le contestazioni devono essere effettuate dal Committente, nelle forme e secondo le modalità indicate nel punto 2, capoverso 1, entro quindici dalla scoperta. Entro sei mesi dalla consegna deve comunque essere esercitata l'azione .

11. Eliminazione di vizi, difetti e difformità

11.1. Nei modi e nei termini definiti dall'art.14 delle Condizioni Generali di fornitura delle Fonderei Europee, il Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro sessanta giorni dalla contestazione.

12. Prezzo

12.1. I prezzi dovuti dal Committente sono stabiliti nella conferma d'ordine.

12.2. Qualora nel corso dell'esecuzione vengano apportate, su richiesta del Committente, varianti o modifiche nei prodotti da realizzare, il Subfornitore potrà pretendere che il prezzo venga adeguato all'eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull'adeguamento del prezzo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dal punto 26.

13. Termini di pagamento

13.1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro il termine fissato nella conferma d'ordine, o in mancanza entro 5 giorni dalla consegna²¹ .

13.2. Se il Committente eseguirà il pagamento prima della consegna, il prezzo sarà ridotto nella misura del 0,5% per ogni mese di anticipo.

13.3. In caso di ritardato pagamento del prezzo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi annui a norma dell'Art.2 comma 2 della legge 192/1998. Se il ritardo nel pagamento supererà i trenta giorni, il Committente sarà inoltre tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell'importo non corrisposto.

13.4. È fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore.

14. Modalità di pagamento

14.1. Il prezzo dovrà essere dal Committente pagato secondo quanto indicato nella conferma d'ordine

15. Fatturazione

15.1. La consegna dei prodotti oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dal documento di

trasporto o dalla relativa fattura accompagnatoria.

15.2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell'arco del mese potrà essere effettuata cumulativamente.

16. Agevolazioni IVA

16.1. A norma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall'art. 8 della legge 192/1998, il Subfornitore effettuerà il versamento IVA con cadenza mensile, senza applicazione di interessi.

17. Diritti di privativa e proprietà industriale

17.1. Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know-how che siano forniti da una parte all'altra per l'esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell'altra parte manifestato nei modi previsti nel punto 2, capoverso 1 o .

17.2. Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per la realizzazione dei prodotti, assume ogni responsabilità e onere derivanti da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa.

17.3. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi o sviluppi nell'esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo. La sua determinazione sarà rimessa all'autonomia delle parti, le quali dovranno tenere conto del contributo da ciascuna in concreto dato alla invenzione o alla innovazione. Se le parti non raggiungono un accordo sull'adeguamento del corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista nel punto 26.

17.4. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o innovazioni realizzate senza l'utilizzazione di informazioni fornite dal Committente.

18. Accesso e riservatezza del Committente

18.1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno due giorni. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate nel punto 2, capoverso 1.

18.2. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, alle attrezzature e ai materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente e comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.

19. Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza

19.1. Il Subfornitore risponde della qualità delle lavorazioni da lui eseguite, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell'arte.

19.2. Il Committente può far valere la responsabilità del Subfornitore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del prodotto nei termini e con le modalità indicate dai punti 8, 9 e 10 del presente contratto.

19.3. Il Subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità del prodotto che derivino dalle specifiche tecniche fornite dal Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, nelle forme e con le modalità previste nel punto 2, capoverso 1, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive ricevute, che siano stati dal Subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l'impiego di adeguata diligenza.

19.4. Il Subfornitore non risponde dei danni che il prodotto rechi a terzi per vizi o difetti che non derivino dall'inesattezza del suo adempimento.

19.5. Il Committente o il Subfornitore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all'altra parte nei modi previsti nel punto 2, capoverso 1.

19.6. Il Subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, alle attrezzature e ai materiali del Committente, delle quali dovesse venire

a conoscenza in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.

20. Forza maggiore

20.1. Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l'esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell'impedimento. Dalla effettiva consegna decorre il termine di pagamento del prezzo previsto dal punto 13.

20.2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l'ordinaria diligenza che rendano impossibili le prestazioni di una o di entrambe le parti (per esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).

20.3. La parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all'altra, nelle forme previste nel punto 2, capoverso 1, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, indicando altresì la data in cui l'esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa.

20.4. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di 60 giorni, il contratto si intenderà risolto a norma dell'art. 1463 c.c.

21. Eccessiva onerosità sopravvenuta

21.1. Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, anche per la diminuita utilità della controprestazione, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte sacrificata dovrà dare immediata comunicazione all'altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l'equilibrio delle prestazioni. Se nei 10 giorni successivi le parti non raggiungono un accordo, il contratto si risolve.

21.2. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista nel punto 26.

22. Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado

22.1. VECO COMMERCIALE Srl cederà a terzi specialisti l'esecuzione dell'ordine nella sua interezza o in parti, senza comunicazione al Committente in quanto informato preventivamente di ciò. L'assenso del Committente alla subfornitura di secondo grado è quindi automatico, e il successivo eventuale dissenso va espresso osservando le modalità previste nel punto 2, capoverso 1.

22.2. Anche senza il consenso del Committente, il Subfornitore può affidare a terzi l'esecuzione delle lavorazioni di cui al punto 3 fino alla misura del 100%²⁵ del valore complessivo della subfornitura.

22.3. Pertanto qualora il Subfornitore intenda affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del 50% non dovrà preventivamente chiedere e ottenere l'autorizzazione del Committente.

22.4. Il Subfornitore non deve comunicare i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l'esecuzione di tutta o parte delle proprie prestazioni.

22.5. Il Subfornitore che affidi a terzi l'esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente con il presente contratto.

23. Modifiche

23.1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nel punto 2, capoverso 1.

23.2. Sono nulli i patti con cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all'altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L'abusività del regolamento contrattuale deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

23.3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti da realizzare devono contenere l'indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegati.

23.4. Il Subfornitore potrà rifiutare l'esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l'esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all'adeguamento del prezzo previsto dal punto 13.

23.5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.

24. Durata e rinnovo²⁸

24.1. Il presente contratto avrà la durata di mesi 3 dall'ultima consegna di materiale o servizi inclusi nella conferma d'ordine, e decorre dalla data di emissione della conferma d'ordine.

24.2. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno tre mesi prima della data di scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso periodo. Il rinnovo tacito si determinerà a ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all'altra almeno tre mesi prima.

24.3. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC.

24.4. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l'abuso di dipendenza economica previsto dall'art. 9 legge 192/1998.

25. Tracciabilità

25.1. Il Subfornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

26. Risoluzione delle controversie

26.1. A norma dell'art. 10 legge 192/1998, Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Ancona e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

26.2. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Ancona.

26.3. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

26.4. Il lodo dovrà essere reso entro 24 giorni dalla data del verbale di mancata conciliazione.

26.5. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 legge 192/1998 e 633 ss. c.p.c..

27. Disposizioni finali

1. Le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico delle parti

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno emissione della conferma d'ordine